



Scioglimento, liquidazione e cancellazione di una società

1° passo: iscrizione dello scioglimento

Immediatamente dopo la deliberazione di scioglimento, il consiglio d'amministrazione (art. 737 CO, art. 63 cpv. 1 ORC; società anonima) o i gerenti (art. 821a CO, art. 83 ORC; Sagl) o l'amministrazione (art. 912 CO, art. 89 ORC; società cooperativa) deve/devono notificare lo **scioglimento** per l'iscrizione nel registro di commercio. Nel registro di commercio devono essere indicati lo scioglimento, la data della decisione di scioglimento, la ditta con la menzione "in liquidazione", nonché i liquidatori, se del caso, anche le modifiche riguardanti le autorizzazioni a firmare iscritte, un indirizzo della liquidazione, nonché l'indicazione che le limitazioni statutarie di trasferibilità delle azioni o dei buoni di partecipazione sono soppresse e la relativa iscrizione nel registro di commercio è cancellata (art. 63 cpv. 3, art. 83 e art. 89 ORC).

La **notificazione** dello scioglimento deve essere firmata da due membri dell'organo superiore di direzione o di amministrazione (consiglio d'amministrazione o gerenti o amministrazione) oppure da un membro della società sciolta autorizzato a rappresentare la persona giuridica con firma individuale (art. 17 cpv. 1 lett. c ORC). In caso di una società anonima e di una Sagl, quale documento giustificativo abbiamo bisogno dell'atto pubblico (art. 736 n. 2 CO, art. 821 cpv. 2 CO; art. 63 cpv. 2 lett. a, art. 83 e art. 89 ORC), in caso di una società cooperativa del processo verbale sulla **decisione di scioglimento** firmato di proprio pugno dal presidente e dal verbalista e, se del caso, della designazione dei liquidatori e del loro diritto di firma. Inoltre, devono essere inoltrate le dichiarazioni di accettazione della nomina dei liquidatori e le loro firme autenticate (art. 63 cpv. 2 ORC).

2° passo: iscrizione della cancellazione

Con lo scioglimento la società entra in liquidazione (art. 738, art. 821a cpv. 1, art. 826 cpv. 2 e art. 913 cpv. 1 CO). I liquidatori devono eseguire la liquidazione secondo l'art. 742 segg. CO. In particolare va ordinata la pubblicazione di tre diffide ai creditori nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC; tramite modulo online su: www.shab.ch).

I liquidatori devono notificare la **cancellazione** solo dopo aver terminato tutte le operazioni di liquidazione (art. 746, art. 826 cpv. 2 e art. 913 cpv. 1 CO), **al più presto però a un anno dalla pubblicazione della terza diffida ai creditori nel FUSC**. Si può però procedere alla notificazione della cancellazione già dopo tre mesi, qualora un perito revisore abilitato confermi ai sensi dell'art. 745 cpv. 3 CO che i debiti sono estinti e dalle circostanze può essere dedotto che non è messo in pericolo alcun interesse di terzi.

Contemporaneamente alla comunicazione di aver terminato la liquidazione e alla notificazione per la cancellazione della ditta ci devono essere comunicati anche i dati delle tre diffide ai creditori nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, ossia il numero e la data di edizione, il numero di pagina della relativa comunicazione e il numero della pubblicazione. La **notificazione** della cancellazione deve essere firmata da tutti i liquidatori (art. 17 cpv. 1 lett. i ORC).